

# Sindaci Srl non obbligatori, revoca solo in Tribunale

**Angelo Busani**

■ Continua a tenere banco la questione della cessazione per revoca del **collegio sindacale** della Srl la cui nomina si fosse resa obbligatoria per il raggiungimento o il superamento della soglia di 120 mila euro di capitale sociale. Riassumendo la vicenda, l'articolo 20, comma 8, del Dl 91/2014, ha abrogato l'articolo 2477, comma 2, del Codice civile, che imponeva la nomina dell'organo di controllo nella Srl quando il suo capitale avesse raggiunto o superato il valore nominale di 120 mila euro. In sostanza, il Dl ha abolito il principio in base al quale nella Srl vi era l'obbligo di nomina dell'organo di controllo quando la società avesse raggiunto una certa soglia di capitalizzazione.

Ci si pose allora, a fronte di questa nuova normativa, il tema della revocabilità dei collegi sindacali in carica (per il sopravvenuto venir meno del presupposto di obbligatorietà della loro nomina): secondo la tesi prevalente, l'innovazione legislativa non avrebbe minato la stabilità degli organi sindacali in carica (nel senso della loro irrevocabilità, a meno di una giusta causa di revoca, diversa dal venir meno dell'obbligatorietà della loro nomina); secondo altra opinione, venendo meno i presupposti di obbligatorietà della nomina, sarebbe venuta meno anche la ragione della loro permanenza in carica, e pertanto si sarebbe dato ingresso, con ciò, alla loro revocabilità.

A fronte di questo dissidio interpretativo, è lo stesso legislatore che (una volta tanto) ha inteso por fine al dibattito tra gli addetti ai lavori, statuendo, in sede di conversione dl 91/2014, che «la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di

nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca». Senonché la legge di conversione ha dimenticato che l'articolo 2400, comma 2, del Codice civile sancisce che «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato».

Allora, quando la legge di conversione ha qualificato la fattispecie in questione come «giusta causa di revoca», questa qualificazione deve essere intesa come assorbente del controllo del Tribunale? Oppure, il controllo del Tribunale serve comunque, nonostante la definizione come «giusta» del-

la causa di revoca da parte del legislatore «in persona»?

Che quest'ultima fosse una probabile soluzione del dilemma l'ha confermato il ministero della Giustizia nella nota n. 4865 del 13 gennaio 2015, dove è stato precisato che l'abrogazione dell'articolo 2477, comma 2 Cc (che imponeva la nomina dell'organo di controllo nelle Srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa), non è sufficiente a produrre la decadenza di diritto in caso di revoca, nonostante la precisazione fornita in sede di conversione in legge del Dl 91/2014 (con la quale, come detto, si è affermato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina del collegio sindacale correlato all'entità minima del capitale sociale rappresenta una «giusta causa» di revoca).

Secondo il ministero, se i soci della Srl deliberino la revoca del collegio sindacale, che sia in carica perché nominato a causa dell'entità del capitale sociale della Srl, per la ragione che l'obbligo di nomina più non sussiste, questa delibera di revoca deve essere sottoposta al Tribunale affinché l'approvi con proprio decreto.

Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 1129-2014/I (elaborato precedentemente rispetto alla nota del ministero della Giustizia del 13 gennaio scorso) che tratta in modo assai ampio la tematica, ha invece ritenuto «plausibile» che la Srl possa «revocare legittimamente (ed efficacemente) l'organo di controllo» al di fuori del procedimento di cui all'articolo 2400, comma 2, del Codice civile; e, quindi, senza necessità di decreto di approvazione da parte del Tribunale.

## In sintesi

### 01 | IL PROBLEMA

Il decreto competitività dell'estate scorsa (Dl 91/2014) ha abrogato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le Srl con capitale di almeno 120 mila euro. La norma non specificò se dovessero decadere i collegi sindacali in carica

### 02 | LA SOLUZIONE

Secondo il ministero della Giustizia (nota n. 4865 del 13 gennaio), se i soci deliberano la revoca del collegio, la relativa delibera deve essere approvata con decreto del Tribunale. Ciò vale sia per quello nominato secondo i limiti di capitale del Dl 91/2014 sia per quello in carica che non è più prescritto